A/TRAL
AZIENDA STRADE LAZIO SPA

ORDINANZA n. 2 /2016
DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE DELLE STRADE REGIONALI DEL LAZIO

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU TUTTE LE STRADE REGIONALI DEL LAZIO IN CASO DI EMERGENZA NEVE

Premesso che la Regione Lazio, con legge regionale del 20.5.2002, n. 12 ha costituito l'Azienda Strade Lazio -ASTRAL S.p.A. (Astral), che con Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e la Regione Lazio stipulato in data 23 ottobre 2013, aggiornato ai sensi dell'art. 6 del contratto stesso e repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23/10/2013, ha affidato i compiti e le funzioni amministrative e di gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale, rendendola con la stessa anche concessionaria dell'intera rete viaria regionale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Visto il D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e s.m. e i."Nuovo Codice della strada";
- Visto il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.e i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Nuovo Codice della Strada";
- Visti gli artt. 5 - 6 commi 4° e 5°,26 e 39 del vigente nuovo Codice della strada approvato con D.L. del 30 aprile 1992 n.° 285 e s.m.e i.;
- Visti gli artt. 77, 78, 79, 80 e 122 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del vigente nuovo Codice della Strada D.P.R. n.° 495 del 16.12.1992 e s.m.e.i;
- Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti della strada e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli
- Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- Visto l'art.6, comma 4, lett. e), ovvero art, 7, comma l, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. l, comma l, della legge 29 luglio 20 IO, n. 120;
- Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17.01.2014 prot. 1049;

ORDINA

1. A tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, nel periodo **dal 15 novembre 20 I6 al 15 aprile 2017** transitano sulla rete viaria di competenza della Regione Lazio, di cui all'allegato elenco "A", devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, come da vigente normativa in materia;

2. L'obbligo di cui al precedente punto I) deve intendersi esteso anche a tutte le strade non comprese nell'elenco allegato in caso di presenza di neve e ghiaccio e secondo l'ordinaria diligenza;

3. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;

4. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

5. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M l, N l, O I e 02. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria MI;

6. Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'art. 122, fig. II 87, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada";

7. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza;

8. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente Ordinanza, che assume validità permanente nel periodo indicato in epigrafe, è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Lazio, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

Area Progettazione Lavori ed Espropri
Il Dirigente
ing. Fabrizio Bajetti

Il Direttore Generale
Dott. Daniele Lucci

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

Allegato "A": ELENCO STRADE REGIONALI

ALLEGATO A

ELENCO STRADE REGIONALI

- SR 2 - VIA CASSIA: dal km 42+000 al km al km 79+750, dal km 86+900 al km 97+600 e dal km 100+360 al km 141+612;
- SR 3 - VIA FLAMINIA dal km 16+000 al km 56+500;
- SR 4 - DEL TERMINILLO dal km 5+000 al km 22+000;
- SR 5 - TIBURTINAVALERIA dal km 34+700 al km 65+000;
- SR 6 - CASILINA dal km 30+300 al km 40+880, dal km 42+320 al km 48+800, dal km 51 +000 al km 82+020, dal km 88+800 al km I 36+675, dal km 140+225 al km 151+418;
- SR 79 -TERNANA dal km 28+015 al km 45+500;
- SR 82 -DELLA VALLE LIRI dal km 47+777 al km 53+280, dal km 64+350 al km 85+505, dal km 86+800 al km 126+836;
- SR 82 VAR - DELLA VALLE DEL LIRI VAR dal km 85+450 al km 86+800;
- SR 149 - DI MONTECASSINO dal km 0+000 al km 8+738;
- SR 155 - DI FIUGGI dal km 2+ 100 al km 74+600;
- SR 155 RACC - DI FIUGGI dal km 0+000 al km 18+500;
- SR 156 - DEI MONTI LEPINI dal km 5+ I00 al km 51 +500;
- SR 156 DIR - DEI MONTI LEPINI DIR dal km 0+000 al km 5+320;
- SR 156VAR - DEI MONTI LEPINIVAR dal km 24+000 al km 34+300;
- SR 207 - NETTUNENSE dal km 0+000 al km 13+240;
- SR 214 - MARIA E ISOLA CASAMARI dal km 0+000 al km 29+600;
- Ex SR 214 - MARIA E ISOLA CASAMARI dal km I+650 al km 2+490;
- SR 218 - DI ROCCA DI PAPA dal km 5+000 al km 13+750;
- SR 260 - PICENTE dal km 29+462 al km 48+330;
- SR 3 12 - CASTRENSE dal km 24+000 al km 40+568;
- SR 313 - DI PASSO CORESE dal km 0+000 al km 45+500;
- SR 314 - L1CINESE dal km 0+000 al km 40+908;
- SR 411 - SUBLACENSE dal km 0+000 al km 50+560;
- SR 41 1 DIR - DI CAMPOCATINO dal km 0+000 al km 18+400;
- SR 430 - VALLE DEL GARIGLIANO dal km 0+000 al km 3+660;
- SR 471 - DI LEONESSA dal km 15+785 al km 50+400;
- SR 509 - DI FORCA D'ACERO dal km 9+680 al km 39+500;
- SR 521 - DI MORRO dal km 0+000 al km 25+350;
- SR 577 - LAGO DI CAMPOTOSTO dal km 26+400 al km 40+800;
- SR 578 - SALTO CICOLANA dal km 0+000 al km 49+571;
- SR 609 - CARPINETANA dal km 0+090 al km 42+480;
- SR 627 - DELLAVANDRA dal km 2+000 al km 46+662;
- SR 630 - AUSONIA dal km 0+000 al km 28+000;
- SR 637 - DI FROSINONE E DI GAETA dal km 4+050 al km 52+045;
- SR 637 DIR - DI FROSINONE E DI GAETA DIR dal km 0+000 al km 8+200;
- SR 657 - SABINA dal km 0+000 al km 23+200;
- SR 666 - DI SORA dal km 0+000 al km 17+000;
- S.S.v. SORA-CASSINO (SR 509) dal km 21 +400 al km 34+800;